



STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI FINO A €1.000

Di cosa si tratta?

Si tratta di un provvedimento che prevede **l'annullamento automatico al 31 marzo 2023** dei debiti affidati all'agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, di **importo residuo uguale o inferiore a 1.000 euro**.

L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Attenzione: per gli **enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:**

- lo "Stralcio" riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre **sanzioni amministrative**, lo "Stralcio" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La Legge prevede, inoltre, che gli **enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali**, possano stabilire di **non applicare lo "Stralcio"** (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l'annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all'Agente della riscossione entro il **31 gennaio 2023**.

Non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all'Agente della riscossione:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;



- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

(Aggiornato al 30/01/2023 F.B.)